

COMM. TRIB. PROVINCIALE BRESCIA - 142/08/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Società IMECO - IMMOBILIARE EDILE COSTRUZIONI SRL, rappresentata e difesa come riportato in atti, ha impugnato l'avviso di accertamento n. T9H03B401515/2010 notificato il 15.12.2010 con il quale l'Ufficio Controlli dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Brescia per il periodo di imposta 2005, sulla base degli studi di settore (art. 62 sexies del D.L. n. 331/1993, convertito con modificazioni nella Legge n. 427/1993), ha accertato maggiori ricavi per complessivi € 110.500,00= risultando quanto dichiarato (€ 46.352,00=) inferiore a quanto accertato (€152.054,00=). In sede di contraddittorio il contribuente ha prodotto memoria illustrativa, corredata da documentazione, chiedendo l'annullamento dell'atto; tale richiesta è stata respinta dall'Ufficio in quanto le informazioni fornite non sono state ritenute idonee a giustificare l'annullamento.

La ricorrente società evidenzia che i ricavi dichiarati nell'esercizio 2005 sono riferiti alla vendita di un immobile e che i costi per servizi di € 65.823,00= e spese legali per € 7.717,00=, sono stati contabilizzati nell'esercizio 2005, quali spese ed oneri a fronte di ricavi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi (costi per opere di urbanizzazione relativi alla lottizzazione di un'area). Contestando i maggiori ricavi determinati dagli studi di settore ed affermando che rappresentano delle presunzioni semplici e che l'Amministrazione non ne ha provata l'applicazione, chiede l'annullamento dell'atto impugnato in mancanza di riscontri idonei ad accertare l'effettiva realtà economica e commerciale della Società.

L'Ufficio, tenuto conto delle gravi incongruenze riscontrate fra i valori dichiarati e gli studi di settore, sostiene la regolarità dell'avviso di accertamento asserendo la bontà del proprio operato basato sulla validità e legittimità degli studi di settore; contesta tutte le motivazioni addotte dal ricorrente e, riconosciuta la validità e congruità dell'atto, chiede di rigettare il ricorso in quanto infondato, con condanna al pagamento delle spese di giudizio.

Premesso che questo Collegio, ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge, ha accordato la sospensione dell'atto con ordinanza n.124/08/11 del 06.06.2011, nell'odierna udienza, sentite le parti in contraddittorio e presa visione della documentazione prodotta, ritiene che il ricorso debba essere accolto. La Commissione, supportata dall'orientamento delle recenti ordinanze della Corte di Cassazione n. 3923 del 17.2.2011 e n. 4582 del 24.2.2011, reputa che l'accertamento non può essere fondato soltanto dalle risultanze degli studi di settore, ma deve essere motivato con riferimento alla situazione concreta, tenendo conto degli elementi reali forniti dal contribuente.

Anche per quanto riguarda il contraddittorio, tale procedura non deve ridursi ad una pura formalità ed essere effettuata perché dovuta, è necessario che in tale sede siano specificamente esaminate ed eventualmente confutate le argomentazioni portate dal contribuente in contrasto ai risultati dell'accertamento.

L'accertamento eseguito risulta privo delle motivazioni che non hanno consentito di tener conto delle motivazioni esposte e provate dalla Società ricorrente; con riguardo ai contestati costi per servizi ed alle spese legali, gli stessi non appaiono riferiti a nuove iniziative immobiliari, ma collegati ad interventi realizzati in anni passati (2002) ed oggetto di contenzioso risolto con un completamento di lavori nell'esercizio in esame.

In particolare è stato riscontrato che i costi per servizi riguardano opere di urbanizzazione relative ad una lottizzazione nel comune di Gussago (Bs) realizzata

negli anni precedenti; le vendite delle unità immobiliari sono state rogitate tutte in anni passati, l'ultima nel marzo 2002, ed i costi sostenuti dalla Società nell'esercizio 2005 riguardano lavori di completamento di opere di urbanizzazione convenute con il citato Comune di Gussago (Bs). Quindi, non si tratta di ricavi, ma di sopravvenienze passive consistenti in spese ed oneri a fronte di ricavi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi per cui la deducibilità dell'ulteriore elemento negativo è effettuata nell'esercizio in cui si è verificato l'evento sopravvenuto.

In conclusione ed alla luce dei suesposti motivi, considerato che per l'anno 2005 gli argomenti addotti dalla parte appaiono idonei a giustificare lo scostamento dei ricavi rispetto ai risultati scaturenti dagli studi di settore, la Commissione ritiene che occorre prendere atto della legittimità della richiesta avanzata dal ricorrente e per l'effetto accogliere il ricorso compensando le spese legali,

P.Q.M.

accoglie il ricorso. Spese compensate.